

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mantiene il suo testo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 18 che con l'aggiunta proposta dal ministro, rimane così formulato:

« La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per la applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e ricevitori del registro e bollo; funzionari ed agenti della pubblica sicurezza;

ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza, all'arma dei Reali carabinieri e al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

« Gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento, compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al ricevitore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

« Inoltre, nei capoluoghi di provincia o territori e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (Ministero ed intendente di finanza nella capitale; intendenza di finanza o direzione di finanza negli altri capiluoghi di provincia o territori), una poltrona od un posto distinto di prima categoria.

« I membri della Commissione centrale di vigilanza istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, ai sensi ed effetti dell'articolo 5 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del Regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta ».

(È approvato).

#### Art. 19.

I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali

L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente, ed in ciascuna provincia,

fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

È soppresso l'articolo 8 del decreto 10 dicembre 1921.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole De Filippis Delfico, sottoscritti anche dagli onorevoli Cutrufelli, Tinozzi, Volpini, Caporali, Mancini Augusto, Miliani Giovan Battista, Cirincione, Guaccero, Pucci di Benisichi.

« Aggiungere in fine: ed in congrua parte alle istituzioni di beneficenza pubblica che hanno a loro carico l'assistenza dei poveri ».

« Il terzo comma diventa quarto, ed è inserito il seguente comma terzo:

« L'erogazione dei sussidi alle istituzioni di beneficenza, di cui al comma 1<sup>o</sup>, verrà eseguita dal Comitato centrale in base alle spese sostenute per la pubblica beneficenza dagli Enti suddetti nell'anno precedente, ed approvate dalle Commissioni provinciali di beneficenza. Il Comitato centrale terrà anche conto delle rendite patrimoniali degli Enti da sussidiare ».

L'onorevole De Filippis Delfico ha facoltà di svolgerli.

DE FILIPPIS DELFICO. Onorevoli colleghi, io mi sono indotto a presentare questi emendamenti per i gravi inconvenienti e per le non meno gravi ingiustizie derivanti dall'applicazione del decreto 10 dicembre 1921, concernente l'erogazione dei sussidi di Stato destinati alla pubblica beneficenza, decreto, che viene solo in parte modificato dal disegno di legge, di cui ci occupiamo.

E infatti, come mi risulta dall'esame accurato del registro degli ordini di pagamento sul capitolo 41-*bis* del Ministero dell'interno, i proventi dei pubblici spettacoli sono stati assorbiti in massima parte dagli istituti di ricovero, i quali, come ebbe ad osservare l'attuale sottosegretario di Stato al tesoro onorevole De Capitani nel suo discorso del 21 luglio passato, impiegarono i sussidi, il più delle volte, per migliorare le condizioni economiche del personale.

A questi e ad altri inconvenienti si ripara in parte con l'articolo 19 del disegno di legge in discussione, il quale articolo stabilisce che i tre quarti del contributo di Stato per la beneficenza siano ripartiti per provincie, in base al numero delle giornate di degenza consumate negli ospedali di ciascuna provincia, nell'anno precedente.